

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) dott. Sansone Giovanni Presidente del Collegio
- 2) dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice est.
- 3) dott. Alessandro Longobardi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta a Ruolo generale n. 671/2020 V.G.

il Collegio osserva quanto segue.

I) La ricorrente deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il [redacted] dalla quale nascevano le figlie [redacted] (2014) e [redacted] (2016).

La relazione cessava a causa delle continue tensioni e delle asserite violenze perpetrate dal resistente. Tenuto conto del contesto di violenza familiare chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori e l'organizzazione delle viste padre-figlie in regime presenziato ed in luogo neutro.

Si costituiva il resistente il quale, negando recisamente le condotte violente a lui addebitate, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso delle minori.

In considerazione della situazione di forte conflitto tra i genitori, il Tribunale disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Gorizia affinché fosse valutata la capacità genitoriale dei genitori.

Dalla relazione depositata il 19.01.2021 emergeva che " *la crisi di coppia si sia strutturata sulla base di idee ed aspettative diverse in merito alla gestione familiare: tutt'ora i due genitori paiono "bloccati" emotivamente in questa fase, aspetto che ostacola la comunicazione tra loro, pur avendo entrambi dichiarato (in modo un po' confuso e contraddittorio) di essere d'accordo sulla possibilità di un affido condiviso.*

L'ultimo periodo è stato caratterizzato dalla ripresa lavorativa della signora, elemento che rende ancor più necessaria la comunicazione tra i due genitori in merito alla gestione delle bambine.

La marcata incapacità di comunicare emersa durante gli incontri e un elemento che incide in modo significativo sulle competenze genitoriali, pertanto si ritiene fondamentale che i due genitori continuino un percorso con i servizi per rafforzare tali aspetti e per favorire un adeguato sviluppo psico- affettivo delle minori.

I due genitori, infatti, non hanno saputo elaborare un progetto condiviso inerente l'affido delle bambine e la loro gestione, continuando a confliggere per lo più sugli aspetti economici e

patrimoniali (questione dell'assegnazione della casa familiare e degli assegni di mantenimento per le bimbe).

Si ritiene che un intervento di mediazione familiare, focalizzato sul benessere delle minori e sul superamento delle ferite affettive provocate dalla disillusione delle aspettative di coppia, possa incidere positivamente sullo sviluppo di competenze relative alla congenitorialità”.

Le parti accedevano quindi ad un percorso privato di mediazione familiare che non portava però agli esiti separati, per mancato accordo sulle questioni economiche.

All'udienza del 14.07.2021 il Giudice delegato invitava le parti a trovare un accordo che prevedesse il mantenimento dell'attuale situazione abitativa, ove la casa familiare è stata suddivisa in due enti separati, seppur non formalmente, ma soltanto di fatto, e il sig. _____ occupa la parte inferiore e la sig.ra _____ la parte superiore; l'affidamento condiviso delle minori con collocamento paritario presso i due genitori secondo periodi liberi stabiliti di comune accordo tra le parti; il mantenimento diretto e le spese straordinarie ripartite tra le parti nella misura del 70% a carico del sig. _____ e per la restante quota a carico della sig.ra _____

L'udienza veniva rinviata per consentire alle parti di valutare la possibilità di dividere formalmente l'abitazione in due enti separati, situazione risultata poi non percorribile a causa di alcune difformità edilizie del fabbricato.

A seguito di diversi rinvii in pendenza di trattative, le parti davano atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo sugli aspetti economici della vicenda.

2)Ritiene il Collegio di dover aderire alla proposta conciliativa formulata dal GI.

Quanto al regime di affidamento della prole, al di là delle diverse implicazioni e risposte relative al conflitto tra genitori, si ritiene generalmente che, essendo il regime di affidamento condiviso la regola (a differenza di quanto accadeva per l'affidamento congiunto), ai sensi della legge n. 54/06, non possa essere precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I. 18 giugno 2008 n. 16593). Difatti, qualora bastasse la mera conflittualità tra genitori ad escludere il regime di affidamento condiviso, le parti potrebbero essere incentivate ad inasprire il conflitto, al solo fine di ottenere l'affidamento esclusivo (App. Catania 4 febbraio 2009 e Trib. Tivoli 8 febbraio 2010). Per contro, la statuizione relativa all'affidamento condiviso può servire ad incentivare la responsabile collaborazione tra i genitori nell'interesse del minore (Trib. Potenza 7 aprile 2008).

Nel caso di specie, stando alle condivisibili valutazioni del Servizio Sociale, i genitori sono entrambi di per sé dotati di buona capacità genitoriale, ma non funzionano come coppia genitoriale, a causa dell'elevata conflittualità che sono incapaci di gestire.

Non vi sono dunque carenze tali da far propendere per il regime di affidamento esclusivo, mentre la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse dei figli potrebbe indurre le parti ad una maggiore responsabilizzazione e collaborazione nell'interesse dei figli.

Potrà poi essere mantenuta l'attuale sistemazione abitativa del nucleo familiare.

A tal proposito si osserva che l'assegnazione parziale o frazionata della casa familiare, nonostante l'art. 155- quater, c.c., nulla statuisca in merito, è un provvedimento che il giudice può adottare, qualora lo ritenga opportuno nel merito, per porre fine ad una situazione di coabitazione forzosa tra le parti ma per favorire comunque l'incontro dei due figli tra di loro e con i rispettivi genitori, e praticabile nella realtà, nel senso che la conformazione e le dimensioni della casa lo consentano.

In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di sottolineare come l'art. 155 comma 4 cc costituisca "una regola direttiva, la cui applicazione discrezionale è rimessa al giudice, questi ha certamente il potere di limitare l'assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi della famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell'assegnazione, delle esigenze di vita dell'altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell'immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori (Cass. 1986/6570; 1990/11787).

Conseguentemente, potrà essere previsto un collocamento paritario presso i due genitori secondo periodi liberi stabiliti di comune accordo tra le parti.

Si rileva, infine, che i redditi percepiti dalle parti non presentano sensibili differenze: il resistente percepisce un reddito mensile disponibile pari ad € 1.800,00 mensili e affronta spese fisse pari a circa 910,00 € mensili per il pagamento delle rate del mutuo e del prestito personale, entrambi contratti per scopi familiari.

Considerato poi che la ricorrente percepisce un reddito mensile netto pari a circa 700,00 €, dovrà essere previsto il mantenimento diretto della prole, salvo una diversa ripartizione delle spese straordinarie che il Collegio ritiene equo dover porre per il 70% a carico del sig. _____ e per il residuo 30% a carico della sig.ra _____

La reciproca soccombenza delle parti, le questioni trattate e la natura dei rapporti tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dispone l'affidamento condiviso delle minori _____ e _____ con collocamento paritario secondo un calendario rimesso alla libera determinazione delle parti;

dispone che le parti provvedano al mantenimento diretto delle figlie minori, ponendo le spese straordinarie per il 70% a carico del sig. _____ ; per il residuo 30% a carico della sig.ra _____

_____ ;
assegna la parte inferiore dell'abitazione familiare al _____ e la parte superiore alla sig.ra _____

spese compensate.

Così deciso a Gorizia nella camera di consiglio del giorno 21.04.2022

Il giudice est.

Dott.ssa Francesca Clocchiatti

Il Presidente del Collegio

Dott. Riccardo Merluzzi